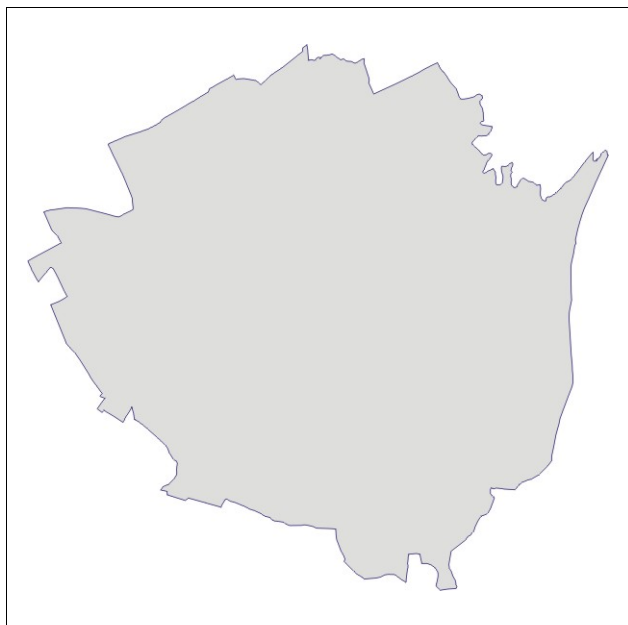




REGOLAMENTO EDILIZIO ALLEGATO I

Regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazione

**APPROVAZIONE DEI PIANO AI SENSI
DELL'ART. 18, COMMA 4 L.R.11/04**



Il Sindaco
CLAUDIO CATAGINI

Il Segretario Generale
PAOLO FOTI

Per l'Ufficio
**Edilizia Privata
Urbanistica e SIT**

Il capo area
ANGELO ZIGLIOTTO

SETTEMBRE 2010

Comune di Altavilla Vicentina
Regolamento per l'installazione di impianto di radiocomunicazione
Variazione n. 1/2009

INDICE

CAPO I	2
ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	2
CAPO II -	3
ART. 3. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	3
ART. 4. DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 5. AREE SENSIBILI	4
ART. 6. INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	4
ART. 7. CATASTO DEGLI IMPIANTI	4
CAPO III -	4
ART. 8. PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	5
CAPO IV	7
ART. 9. AUTORIZZAZIONE – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO	7
ART. 10. INTERVENTI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA	7
CAPO V	8
ART. 11. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IMPIANTO SOTTOPOSTO A PERMESSO DI COSTRUIRE	8
ART. 12. ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	9
ART. 13. IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI	10
ART. 14. PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI	10
ART. 15. IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	11
ART. 16. INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	11
CAPO VI	11
ART. 17. AZIONI DI RISANAMENTO	11
ART. 18. RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	11
CAPO VII	11
ART. 19. FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	12
CAPO VIII	11
ART. 20. SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
ART. 21. ENTRATA IN VIGORE	13

Capo I

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22.2.2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” e del Decreto legislativo 259 del 01.8.2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Altavilla Vicentina.
3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - b) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
 - d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;
 - e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.

2. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
3. Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
4. Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Capo II

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione Comunale ha individuato delle ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile. Tali ubicazioni sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. Gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti Stazione Radio Base.
3. L'installazione degli impianti di cui al comma 1 nei siti indicati al comma 2, nello specifico se di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d'affitto e/o al rilascio di una concessione di suolo pubblico che riporti in particolare:
 - il termine temporale massimo di durata;
 - l'obbligo della conservazione dell'impianto e di tutte le pertinenze;
 - l'obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del contratto o della concessione, salvo rinnovo e/o proroga concordati;
4. L'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità e il decoro del luogo sacro.
5. Fermo restando quanto sopra specificato, i criteri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Aree di rispetto cimiteriale;

d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto dei requisiti delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento.

6. Gli impianti radiotelevisivi devono essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

7. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione, stabilita dall'Amministrazione comunale, del parere della Commissione Tecnica Ambientale, o in estrema sintesi, nessun parere se non si intende avviare alcun processo partecipativo.

8. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

9. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

10. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

11. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

12. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- a) nelle aree sensibili così come definite dall'art. 5;
- b) nelle aree soggette a Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – ad eccezione delle zone indicate con le lettere b), c), f), g) e i) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;

c) In area soggetta a Vincolo paesistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

1. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

In tali aree ricadono:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) Centri socio-sanitari e laboratori di analisi;
- d) Parchi ed aree per il gioco e per lo sport e spazi adibiti all'infanzia in genere.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione la cartografia comunale allegata al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare individua le ubicazioni idonee e localizza gli impianti esistenti, suddivisi per gestore. Successivamente potranno essere individuate nuove ubicazioni con le modalità e criteri definiti dal presente regolamento.

2. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi esclusivamente nelle ubicazioni rappresentate nella planimetria denominata "Cartografia per la localizzazione delle ubicazioni idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile" che, in Allegato "A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. L'Ufficio Ambiente comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.

2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri A.R.P.A.V. ed U.L.S.S., ed i controlli effettuati.

Capo III

ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata preventivamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
 - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3;
 - c) documentazione tecnica prevista all'art. 12 del presente Regolamento comunale;
 - d) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni e le finalità delle richieste.
3. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dagli uffici comunali con idonea consulenza tecnica o da una Commissione Tecnica Ambientale eventualmente prevista dall'Amministrazione comunale di cui all'art. 9;
4. Gli uffici comunali e/o la Commissione Tecnica Ambientale valutano Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre;
5. Lo Sportello Unico e/o il settore Ambiente e/o la Commissione Tecnica Ambientale possono chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso i Piani saranno valutati entro i 45 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
6. Lo Sportello Unico e/o il settore Ambiente e/o la Commissione Tecnica Ambientale hanno il compito di verificare:
 - a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;
7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
8. I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale;
9. In caso di approvazione, tali risultati devono essere sottoscritti da Comune e soggetti richiedenti in un accordo di programma per il rispetto dei reciproci impegni;
10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio Ambiente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art. 7;

11. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune o/e nelle forme di legge in vigore. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

ART. 9 – COMMISSIONE TECNICA AMBIENTALE

1. La Commissione Tecnica Ambientale può proporre di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento nonché verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;
2. A tal fine la Commissione Tecnica Ambientale può essere integrata da:
 - a) Il Responsabile dell'Area Tecnica o da suoi delegati del Settore Ambiente, dello Sportello Unico per l'Edilizia e della Pianificazione Urbanistica;
 - b) Un responsabile ARPAV;
 - c) Un responsabile U.L.S.S..
3. Per lo stesso scopo la Commissione Tecnica Ambientale può essere integrata altresì con un esperto di pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro e/o collaborazione con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune.

Capo IV

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003 l'Ufficio Ambiente riceve le denunce di inizio attività ovvero le richieste di autorizzazione comunale all'installazione, alla riconfigurazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi;
2. L'autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata nel rispetto della tempistica del procedimento stabilita dall'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003;
3. La denuncia ovvero la domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve essere effettuata su modello conforme a quello stabilito dal D.Lgs n. 259/2003 e deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all'art. 13, di tutte le altre autorizzazioni rilasciate in conformità con le vigenti leggi statali e regionali e dei pareri A.R.P.A.V.
4. L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri:

- a) dell'A.R.P.A.V., corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'A.R.P.A.V. valuterà altresì l'eventuale impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi;
- b) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco. Per le zone soggette a tutela paesistico e ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 11 – INTERVENTI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

1. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono sottoposti a semplice Dichiarazione di inizio attività (DIA):
- a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
 - b) gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.

Capo V

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IMPIANTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, devono essere presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
- a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni
 - b) dati anagrafici, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente, dell' esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista.
 - c) estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
 - d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e) una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità al progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli di progetto.
 - f) una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti dalla

legislazione vigente e dal presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica).

g) Progetto edilizio, da presentare in triplice copia, oltre a quelle necessarie per acquisire eventuali pareri, autorizzazioni o nulla-osta di altri enti redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del vigente Regolamento Edilizio e comprendente la Relazione esaustiva nei seguenti punti:

- g.1. indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
- g.2. tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
- g.3. tipologia di utilizzo dell'impianto;
- g.4. caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmettente;
- g.5. costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmettente;
- g.6. caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, guadagno dell'antenna (valore isotropico in decibel), altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
- g.7. massima potenza ammessa in antenna;
- g.8. canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
- g.9. precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto della richiesta;
- g.10. misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
- g.11. valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;
- g.12. documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
- g.13. elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto;

g.14. relazione sull' "impatto acustico" ai sensi dell'art. 8 – comma 2 della legge n. 447/95, qualora sia prevista l'installazione di apparecchiature rumorose come ad esempio ventilatori ecc.

2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, è necessaria l'acquisizione del parere vincolante dell'Ufficio Ambiente che si esprimerà sulla compatibilità e conformità dell'impianto con la programmazione comunale ed il presente regolamento.

ART. 13 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. La messa in funzione degli impianti sottoposti a permesso di costruire è subordinata alla definizione della pratica edilizia con presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle altre certificazioni previste dalla normativa edilizia, nonché della presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;

2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;

3. Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'A.R.P.A.V. per le verifiche di competenza.

ART. 14 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita dei pareri A.R.P.A.V. –

La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di permesso di costruire. Non è possibile spostare l'impianto entro un raggio di m. 200 per eludere il limite temporale dei tre mesi.

ART. 15 - PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.

2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V..

ART. 16 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio Ambiente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;

2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;

3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

ART. 17 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. Le stazioni radio base e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:
 - a) data di installazione dell'impianto;
 - b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
 - c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
 - d) frequenze utilizzate;
 - e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il valore totale espresso in Watt;
 - f) altezza del centro dell'antenna in metri.

Capo VI

Art. 18 - AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.V. e del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 19 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento comunale;
 - E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione con l'Amministrazione comunale la quale valuterà se considerare il coinvolgimento della Commissione Tecnica nel rispetto delle vigenti normecomunitarie, nazionali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche comunicazioni comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo VII

ART. 20 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A.V. e/o del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, effettuati dall'A.R.P.A.V. su richiesta dell'Ufficio comunale Ambiente. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con risorse derivanti dagli introiti dei canoni di affitto di aree comunali per ospitare gli impianti di telefonia mobile. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale, o tramite consulenti incaricati, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

5. Il Comune, tramite l'Ufficio Ambiente, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VIII

ART. 21 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale o regionale in vigore.
2. La Regione Veneto con Deliberazione di giunta Regionale n. 1194 del 24.04.2007 "Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale - Indicazioni applicative circa l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici. Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66".
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al settore Ambiente, fatte salve le sanzioni previste dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. spettanti allo Sportello Unico per l'Edilizia.
4. Per le sanzioni amministrative si applicano l'art. 15 della Legge n. 5 del 22 febbraio 2001 e l'art. 8 della Legge Regionale Veneto 9 luglio 1993, n. 29.

ART. 22 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento diventa efficace trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o nelle forme di legge in vigore.

Allegato "A"
al Regolamento per l'installazione di impianto di radiocomunicazione

**"CARTOGRAFIA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE
UBICAZIONI IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER
LA TELEFONIA MOBILE"**

